

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1070/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1070)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14056**

Atti decisi:

N. 1070

## ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Selina Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate;

che le questioni sollevate con le predette ordinanze sono già state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa;

che, successivamente, per tale stessa ragione, analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;

che non sono stati adottati motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con ordinanze 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*